DG DISR
Prot. Uscita del 20/02/2018
Numero: 0006420
Classifica:

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148", nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d'ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n. 143, recante il Regolamento sull'adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

VISTO l'articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell'Osservatorio, in particolare i punti: "*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore;* e *c) gestire il Registro nazionale di cui all'art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*";

VISTO l'articolo 4 del medesimo decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all'Osservatorio *il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;*

VISTO l'articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l'inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell'O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d'Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i "Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l'iscrizione al Registro Nazionale" elaborati dall'Osservatorio;

VISTA la richiesta d'iscrizione al Registro Nazionale relativa al "Fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto", avanzata dall'Associazione nazionale Città dell'Olio e dal Comune di Trevi (PG) – Comune capofila, trasmessa con nota del 3 dicembre 2015, n. 1047 (prot. in entrata n. 26117 del 3 dicembre 2015) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri;

VISTA la nota Dipartimentale del 7 luglio 2016, n. 18264 con la quale si comunicava all'Associazione nazionale Città dell'Olio il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo, espresso dall'O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016;

VISTA la nota n. 1286/El/ba dell'8 settembre 2017 (prot. in entrata n. 24519 del 18 settembre 2017), con la quale l'Associazione nazionale Città dell'Olio e il Comune di Trevi ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato "Paesaggio Fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto", con gli allegati previsti;

VISTA la nota n. 1459/El/ba del 24 ottobre 2017 (prot. in entrata n. 27858 del 30 ottobre 2017), con la quale l'Associazione nazionale Città dell'Olio e il Comune di Trevi ha trasmesso le integrazioni relativamente al capitolo 1.5.1. indicatori relativi alla vulnerabilità;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all'O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto (prot. in entrata n. 242 dell'8 gennaio 2018) dal quale si evince che il "Paesaggio Fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto", risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

VISTO il verbale della riunione del 10 gennaio 2018, nella quale l'O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all'unanimità dei presenti, il parere positivo all'iscrizione del sito denominato "Paesaggio della pietra a secco dell'isola di Pantelleria", al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

DECRETA

Art. 1

1. Il "Paesaggio Fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto", presentato dal l'Associazione nazionale Città dell'Olio e il Comune di Trevi (PG) è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d'interesse storico con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, di cui all'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione al Registro Nazionale, l'O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, nel sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Maurizio Martina

Paesaggio della fascia olivata pedemontana Assisi – Spoleto

Motivazione dell'Iscrizione

La fascia collinare che da Spoleto ad Assisi delimita a est la valle umbra costituisce uno dei luoghi più significativi dal punto di vista storico, culturale e religioso della realtà italiana. Sono presenti innumerevoli centri storici e borghi di antica origine che conservano tutt'oggi un'intima connessione con il paesaggio agrario circostante costituito prevalentemente da oliveti che hanno conservato in buona parte le caratteristiche che avevano in passato.
Nell'area la coltivazione dell'olivo vanta una tradizione antichissima, risalente all'epoca romana e, per certi versi, l'evoluzione storica dell'intero territorio ha avuto uno strettissimo legame con l'olivicoltura. L'olivo era coltivato all'interno della cinta muraria dei principali borghi e centri storici e si estendeva al di fuori delle mura in appezzamenti circondati da mura chiamati *clausurae* (chiuse). Se inizialmente la coltivazione riguardava le aree limitrofe ai borghi murati e le quote più basse, a partire dal XVI e dal XVII secolo si estese alla fascia altimetrica dei 500-600 metri sostituendo il bosco. I nuovi oliveti avevano tendenzialmente un sesto regolare dovuto sia a ragioni di carattere morfologico (alle quote maggiori la maggior parte degli oliveti era realizzata su terrazzamenti) sia di carattere amministrativo. Nel territorio, sia a causa dell'estensione (l'area si estende su oltre 9.000 ettari di cui 4.600 attualmente coltivati ad olivo) sia a causa della morfologia (le coltivazioni si estendono dai 200 ai 600 m s.l.m.), è presente una grande varietà di sistemazioni idraulico-agrarie storiche e di sesti di impianto. Si possono incontrare estese aree in cui la coltivazione dell'olivo è realizzata su ciglioni o su terrazze e sono presenti sistemazioni a lunette che, in taluni casi, assumono caratteri di unicità nel panorama agrario italiano.

Integrità

L'area si è conservata ancora sostanzialmente integra anche per l'assenza di fenomeni di dispersione insediativa, di opere viarie o di altre infrastrutture di rilevante impatto paesaggistico che hanno interessato quasi esclusivamente il fondo valle. I fenomeni di abbandono della coltivazione rispetto al passato sono stati complessivamente limitati e attualmente gli oliveti incolti costituiscono una frazione molto limitata della superficie complessiva. Nonostante ciò, considerando che le aree abbandonate si situano in contesti in cui sono conservati gli elementi di maggiore interesse culturale, pare opportuno che in futuro siano adottati idonei interventi atti a limitare l'abbandono dei terrazzamenti e dei ciglionamenti. Non va inoltre trascurato che in alcune aree sono stati realizzati impianti moderni caratterizzati da un'elevata densità del sesto d'impianto e da sistemazioni a rittochino. Come richiesto dai criteri di candidatura è stata effettuata la stima del livello d'integrità del paesaggio. I risultati hanno consentito l'inserimento dell'area all'interno della Classe di integrità V in base alla classificazione su sei classi proposta dai medesimi criteri di candidatura. L'inserimento nella Classe V significa che l'area è caratterizzata da una alta qualità complessiva di paesaggio storico, che per la maggior parte presenta un buon grado di conservazione.

Gestione

La coltivazione dell'olivo viene realizzata sia da aziende professionali che da aziende a tempo parziale principalmente interessate all'autoconsumo di olio proveniente dai piccoli fondi di proprietà. Generalmente, le aziende familiari sono meno spinte alla realizzazione di drastiche trasformazioni dell'assetto paesaggistico e, in questo caso, solo l'abbandono dovuto all'invecchiamento costituisce una reale causa di trasformazione del paesaggio. Peraltro, anche nel caso delle aziende professionali, allo stato attuale sembra essere presente una diffusa coscienza dell'importanza della conservazione dei paesaggi tradizionali.

Raccomandazioni

In conseguenza della valutazione del dossier di candidatura e dei risultati del sopralluogo effettuato, si invita l'Ente Gestore a considerare le seguenti raccomandazioni:

- dovrà essere effettuato un attento monitoraggio dei fenomeni di abbandono e di degrado dei terrazzamenti e delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche, cercando di individuare tutte le possibili forme di sostegno economico o tecnico che consentano di contenere il fenomeno;
- appare necessario che il Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria preveda in modo più esplicito l'erogazione di contributi volti a favorire la manutenzione e il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche e in particolare dell'estesa rete di muretti a secco;
- si dovrà proseguire nelle azioni volte a valorizzare la conoscenza e la fruizione del paesaggio agrario della fascia collinare tra Spoleto e Assisi favorendo l'utilizzo della rete sentieristica esistente, attuando interventi di integrazione con il sistema ricettivo agrituristico e possibilmente avviando azioni di monitoraggio dei flussi ricreativi.